



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Liceo classico statale "Jacopo Stellini"

piazza I Maggio, 26 - 33100 Udine – telefono: 0432 504577

codice ministeriale: UDPC010005 - codice fiscale: 80023240304

e-mail: udpc010005@istruzione.it - sito web: www.stelliniudine.edu.it - PEC: udpc010005@pec.istruzione.it

Prot.n. e data vedi segnatura

All'Avv. Chiara FRANGIONE

All'Albo on line

All'Ufficio di contabilità

Alle scuole della Rete

Oggetto: Conferimento di incarico di Responsabile della Protezione Dati per la Rete di scopo per D.P.O - Avv. Chiara FRANGIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, e in particolare gli articoli 6, 7 e 9, che prevede la possibilità per le Istituzioni Scolastiche di stipulare Accordi di Rete per perseguire comuni finalità istituzionali e realizzare attività e servizi per il personale delle Istituzioni medesime;

VISTA la L. n. 107/2015, art. 1, c. 70 e seguenti, la quale disciplina la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche;

RICHIAMATO l'“Accordo di Rete di scopo per D.P.O” stipulato in data 17 dicembre 2021 dalle Istituzioni scolastiche LICEO STELLINI, LICEO COPERNICO, LICEO MARINELLI, LICEO SELLO, LICEO PERCOTO (quest'ultima a seguito della richiesta prot. 434 del 17 gennaio 2022 inoltrata a questa Istituzione Scolastica);

VISTO l'“Accordo di Rete di scopo per D.P.O” stipulato in data 8 gennaio 2024 dalle Istituzioni scolastiche LICEO STELLINI, LICEO MARINELLI, LICEO SELLO, LICEO PERCOTO, ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO, ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIETRO AL NATISONE;

CONSIDERATO che le suddette Istituzioni scolastiche intendono collaborare reciprocamente per l'individuazione del Responsabile della protezione dei dati personali (D.P.O.) nonché per l'attuazione di iniziative comuni connesse all'applicazione del GDPR e individuano nel Liceo “Stellini” la scuola capofila della suddetta Rete;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (D.P.O.) e in particolare la sezione 4:

- Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati
- Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati
- Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati.

VISTO l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di procedere alla nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O), prevista agli artt. 37 ss. del Reg. UE 2016/679 (GDPR);

VISTO che il Regolamento anzidetto prevede che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);

VISTO che il Regolamento Europeo UE 2016/679 prescrive che chiunque tratta dati personali deve essere stato istruito dal Titolare (art.29);

VISTO che il medesimo Regolamento UE fa riferimento a misure tecniche e organizzative che devono essere testate, verificate e valutate (art.32);

VISTO che nella Sez. 4 del citato Regolamento UE, dedicata al D.P.O. si prescrive che esso deve avere competenze professionali qualificate e deve sorvegliare sulla formazione di tutta la struttura organizzativa in materia di protezione dei dati;

CONSIDERATE, al fine dell'attuazione del GDPR, le priorità operative indicate dal Garante privacy:

1. designazione del Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) (art. 37-39);
2. istituzione del Registro delle attività di trattamento (art. 30 e cons. 171);
3. notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", art. 33 e 34),

nonché la necessità mettere in atto gli ulteriori elementi attuativi introdotti dal GDPR;

VISTO che le Istituzioni scolastiche sono tenute alla designazione obbligatoria del D.P.O. nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR e sono tenute ad adempiere a quanto prescritto dal GDPR;

CONSIDERATA l'opportunità di reperire, consorzicare e pianificare l'utilizzo delle risorse economiche disponibili o che verranno assegnate alle Istituzioni Scolastiche aderenti alla "Rete di scopo per D.P.O.", per la formazione del personale direttivo, docente e ATA in servizio;

VISTO l'Avviso di selezione prot. n. 11150/VI.2.1 del 27 dicembre 2021 per l'affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali (D.P.O.), ai sensi degli artt.37-39 del GDPR Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; VISTA la Determina di aggiudicazione definitiva del servizio "Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO)" prot. N.457/7.8 del 18 gennaio 2022;

VISTA la nota prot.n. 703/1.4 del 24 gennaio 2022 con cui il Dirigente Scolastico del Liceo classico "J.Stellini", scuola capofila per conto delle Istituzioni Scolastiche afferenti alla "Rete di scopo per D.P.O.", conferisce l'incarico di Responsabile della protezione dati all'avv. Chiara Frangione;

CONSIDERATO che per le scuole della "Rete di scopo per D.P.O." è necessaria la figura di Responsabile della Protezione Dati a decorrere dal 01 febbraio 2022 e che, stante l'esigenza delle scuole di dare stabilità al servizio, valutata l'efficienza e l'efficacia del servizio prestato dall'avv. Chiara Frangione e considerata la competitività del compenso richiesto rispetto alla media del settore, la Rete di scopo ritiene di avvalersi di quanto previsto dall'art.2 del Decreto di conferimento di incarico di Responsabile della Protezione Dati per la Rete di scopo per D.P.O, prot.n. 703/1.4 del 24 gennaio 2022;

Acquisita la disponibilità dell'avv. Chiara Frangione a proseguire nell'incarico ns prot. n.954 del 1° febbraio 2024.

NOMINA

"Responsabile della Protezione Dati" per la Rete di scopo per D.P.O

l'Avvocato Chiara FRANGIONE, nata a Pisa il 06/06/1981, residente a Pisa (PI) in via Cardinale Maffi, 33 — Codice fiscale n. FRNCHR81H46G7020

1) Descrizione e caratteristiche tecniche del servizio offerto

Il D.P.O. dovrà ottemperare a quanto previsto nel regolamento UE in epigrafe e in dettaglio. In particolare, dovrà:

1. informare e fornire consulenza al titolare e il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
2. verificare l'attuazione e l'applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e gli audit relativi;
3. fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti, nonché assicurare il supporto necessario in termini di sicurezza informatica nella gestione del trattamento dei dati;
4. fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all'esercizio dei loro diritti;
5. fare da riferimento al Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.

Dovrà inoltre:

6. monitorare l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento (art.30 e cons. 171), avviando quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte) funzionale all'istituzione del registro. La ricognizione sarà l'occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali (art. 5), la liceità del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica, artt. 6, 9 e 10) nonché l'opportunità dell'introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art. 25), in modo da assicurare la piena conformità dei trattamenti in corso (cons. 171);
7. collaborare con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", art. 33 e 34);
8. formare sulla materia il personale di ciascuna scuola in relazione al profilo di appartenenza;
9. dar corso, in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati, alla piena attuazione del GDPR, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni;
10. nell'eseguire i propri compiti, considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento e assumere piena responsabilità in relazione alle iniziative avviate e fatte avviare all'istituzione Scolastica con il suo consenso ovvero con sue direttive, tenuto conto della natura, nell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità dell'incarico.

2) Durata e compenso

L'incarico di Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) avrà durata pari a 12 (dodici) mesi a decorrere dal 01/02/2024. Non è previsto il tacito rinnovo dell'incarico.

L'importo totale dell'incarico, ripartito in parti uguali tra le Istituzioni scolastiche aderenti alla "Rete di scopo per D.P.O.", sarà pari a euro 9.000,00 lordo stato, sul quale saranno applicate le ritenute di legge a carico dell'interessato e dell'Amministrazione. L'importo verrà corrisposto su conto corrente dedicato in unica soluzione, entro 30 gg. dalla presentazione di specifica relazione su quanto svolto entro il 31 gennaio 2025.

I costi per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00.

3) Trattamento dati e tutela della riservatezza

I dati forniti saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge e di contratto inerenti al rapporto di lavoro, o comunque connesso alla gestione dello stesso.

4) Recesso

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 del Codice Civile, che il Liceo Stellini può recedere dal Contratto qualora ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. Il recesso sarà effettivo dalla data di ricezione della raccomandata con ricevuta di ritorno e il D.P.O. farà pervenire al Liceo Stellini i risultati delle attività svolte fino a quella data.

5) Pubblicità

Il presente contratto è pubblicato sul sito del Liceo classico "Stellini" - www.stelliniudine.edu.it (art. 15 D.Lgs. 33 del 14/03/2013) e (art. 54 dell'art. 3 della legge 24/12/2017 n. 244) nella sezione trasparenza.

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. Il presente contratto è redatto in tre originali siglato in ogni pagina di cui si compone e firmato da entrambe le parti in segno di accettazione dei termini e delle condizioni in esso contenuti. Ogni parte dichiara di aver ricevuto un originale.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Scuola capofila della Rete di scopo per D.P.O.
Prof. Luca GERVASUTTI